

LE NOVITA' F.I.M.I.A.V. DOPO IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE

Il recente rinnovo del contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti di Siena ha introdotto delle importanti novità che interessano il F.I.M.I.A.V., sia per quanto riguarda la contribuzione, che per quanto riguarda le prestazioni.

LA CONTRIBUZIONE

Dal 1° gennaio 2009 il pagamento dei contributi F.I.M.I.A.V. non avverrà più con cadenza bimestrale, ma, come per l'INPS, ogni tre mesi, con scadenza il giorno 16 del mese successivo al trimestre e cioè:

- 16 aprile per il 1° trimestre;
- 16 luglio per il 2° trimestre;
- 16 ottobre per il 3° trimestre;
- 16 gennaio dell'anno successivo per il 4° trimestre.

Sempre dal **1° gennaio 2009 la percentuale di contribuzione** (che viene confermata al 2% per il settore agricolo e al 3% per il settore florovivaistico), **dovrà essere calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale**, fermo restando l'obbligo contributivo sia a carico del datore di lavoro che del dipendente durante i periodi di malattia (con esclusione degli infortuni, delle maternità e di altri eventi). Durante i periodi di malattia e per tutta la loro durata, come imponibile F.I.M.I.A.V., si deve prendere la retribuzione che sarebbe stata corrisposta al dipendente in presenza di normale prestazione lavorativa.

Con queste modifiche si riducono da 6 a 4 gli adempimenti annui relativi al versamento dei contributi e si omogeneizza con quella dell'I.N.P.S. la base imponibile, ad eccezione, come già precisato, dei soli casi di malattia.

LE PRESTAZIONI

Il rinnovo del contratto ha confermato tutte le attuali prestazioni del F.I.M.I.A.V. in favore dei dipendenti, ampliando i casi di "assistenza varia" con due nuovi interventi:

- il **rimborso delle ore di permesso** per le prestazioni sanitarie stabilite dall'art. 14 del contratto provinciale, qualora il dipendente abbia esaurito le ore a carico del datore di lavoro, previste dallo stesso articolo;
- un **intervento sostitutivo della retribuzione** (per un massimo di 6 mesi) al fine di evitare il licenziamento del dipendente in caso di superamento dei 180 giorni di malattia, previo impegno del datore di lavoro alla conservazione del posto.

Dal **1° gennaio 2009**, inoltre, i ratei di 13^a e 14^a mensilità per le malattie di durata inferiore a 15 giorni, oggi a carico del datore di lavoro, **tornano a carico del F.I.M.I.A.V.**, sempre che le aziende non corrispondano per intero le due mensilità aggiuntive, anche in presenza di malattie.

Infine, dal **1° gennaio 2009**, le integrazioni del F.I.M.I.A.V. non avverranno più sulla paga tabellare, bensì sulla retribuzione individuale del dipendente, costituita dagli elementi continuativi. **E' dunque necessario che per ogni pratica di malattia, infortunio e maternità, sia per gli OTI che per gli OTD, venga sempre inviata al F.I.M.I.A.V. copia della busta paga del mese precedente l'inizio dell'evento.**

Si allega il nuovo modello di Attestazione del datore di lavoro, che insieme al nuovo Regolamento per l'erogazione delle prestazioni, è consultabile e scaricabile sul sito www.fimiasiena.it

Siena, 15 dicembre 2008